

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS MACERATA “CLAUDIO E GEO GIUSEPPUCCI” STATUTO

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Denominazione, sede e stemma

1. L'Associazione sportiva dilettantistica Tennis Macerata "Claudio e Geo Giuseppucci", denominata brevemente A.S.D. Tennis Macerata, le cui origini risalgono agli anni Venti e che fu ricostituita il 9 maggio 1946, ha sede legale in Macerata (Mc), via dei Velini 157/B ed è regolata dal presente statuto.
2. I colori sociali sono il rosso ed il blu in campo bianco.
3. Lo stemma sociale è costituito da un campo di tennis al naturale, disposto orizzontalmente, con le righe di colore bianco e scritte in carattere corsivo di colore blu:
 - a) “atm”, in alto al centro, tra la riga laterale del singolare e la riga centrale di battuta, e
 - b) “Claudio e Geo Giuseppucci” in basso al centro, tra le righe laterali del singolare e del doppio.

Art. 2 - Oggetto

1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e non razziale.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti utili, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) Esercitare in via stabile e principale, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2021 l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nella pratica del tennis e degli sport e giochi simili, secondo le norme delle rispettive federazioni (accettate dall'Associazione), anche tramite la partecipazione ai Campionati nazionali, individuali od a squadre ed alle altre manifestazioni federali, nonché l'organizzazione di manifestazioni agonistiche sociali, locali, nazionali ed internazionali o di scuole di addestramento;
 - b) Nei limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
 - 1- Promuovere e sviluppare iniziative di qualsiasi tipo atte a suscitare, alimentare e migliorare le relazioni personali e la convivenza tra i soci, nonché il loro incremento, anche tramite la gestione della sede sociale, l'organizzazione di manifestazioni sociali, la partecipazione in forma collettiva alle manifestazioni federali;
 - 2- Svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale e ricreativa ed in particolare le attività di seguito indicate in maniera esemplificativa e non tassativa ed esauriente:

- 2.1) promuovere ed organizzare mostre, rassegne ed eventi;
- 2.2) organizzare tornei, corsi, tirocini, gare sportive per i Soci ed, ove possibile, anche per i non associati;
- 2.3) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
- 2.4) realizzare propri audiovisivi, fotografie, oggetti regalo ed ogni altro materiale necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione e la commercializzazione;
- 2.5) creare ed usare siti internet o strumenti multimediali affini;
- 2.6) organizzare incontri e serate culturali, musicali o di genere analogo, per i Soci ed, ove possibile, anche per i non associati;
- 2.7) condurre e gestire impianti sportivi e, nel loro ambito, gestire, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, bar, punti di ristoro o ritrovi sociali;
- 2.8) esercitare o far esercitare a terzi, in maniera marginale e non prevalente e senza fini di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- 2.9) svolgere attività accessorie integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, anche di tipo commerciale, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative;
- 2.10) reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività;

5. L'associazione è inoltre caratterizzata dalla prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
6. L'associazione è caratterizzata dall'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale secondo le linee guida elaborate dalla federazione di riferimento.
7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
8. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021 e s.m.i.
9. Tutte le attività sopra indicate sono svolte esclusivamente nel territorio dello Stato.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 4 - Riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica

1. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale delle federazioni a cui è affiliata, per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente statuto che siano imposte dalla legge o richieste dalle federazioni medesime.

Art. 5 - Affiliazione

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis e Padel ("FITP") ed alle altre federazioni per gli sport e giochi simili praticati; esplicitamente dichiara, per sé e per i propri soci, di osservare e di far osservare statuto, regolamenti e deliberazioni delle stesse federazioni, nonché la normativa del C.O.N.I.
2. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle federazioni e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza ad una federazione.
3. I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una federazione, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla federazione stessa ed agli altri affiliati.
4. L'associazione garantisce l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione sportiva o dalle Discipline Sportive associate.

TITOLO II - SOCI ED AGGREGATI

Art. 6 – Associati – Atleti aggregati

1. L'associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dello Statuto.
2. Può essere istituita la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica o non agonistica a favore dell'associazione; non hanno diritto di voto se non risultano anche soci.
3. Tutti gli aggregati devono chiedere il rilascio della tessera federale valida per l'attività agonistica o non agonistica (ove prevista), sottoponendosi agli accertamenti di legge per la tutela della salute nelle attività sportive.

Art. 7 - Ammissione

1. Soci dell'Associazione possono essere tutti coloro che godano dei diritti civili e politici e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva condizione idonea al buon andamento dell'Associazione stessa.
2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Condizioni per l'ammissione sono inoltre:
 - a) la presentazione di una domanda di ammissione, contenente l'espressa accettazione di tutte le norme del presente statuto e di ogni altro regolamento dell'Associazione, oltre a quelle delle Federazioni alle quali è affiliata ed alle quali il presente statuto si adegua;
 - b) l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo, che può stabilire anche condizioni o decorrenze particolari;
 - c) il pagamento della quota di ammissione (se dovuta) e della quota sociale annuale, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
4. Per i minorenni, la domanda è presentata dall' esercente la potestà, che rappresenta il socio minorenne in ogni occasione nei confronti dell'Associazione e ne esercita i diritti.

Art. 8 – Tesseramento

1. Tutti gli associati iscritti devono essere annualmente tesserati alla FITP secondo le vigenti norme federali.
2. La richiesta di tesseramento del minorenne deve essere presentata, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.
3. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.
4. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
5. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 7.4.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 10 - Quote e contributi

1. Le quote ed i contributi di competenza dell'Associazione sono:
 - a) la quota di ammissione a fondo perduto, dovuta solo dai soci che al momento dell'iscrizione

sono maggiori di età;

- a. la quota sociale annuale dovuta da tutti i soci. La quota è indivisibile e ogni suo pagamento parziale è considerato come acconto fino al suo saldo totale;
 - b. i contributi per l'utilizzazione delle attrezzature sportive;
 - c. le quote federali, dovute per il rilascio della tessera agonistica o non agonistica, mentre il costo del rilascio della tessera obbligatoria è compreso nella quota sociale.
2. Tutte le quote ed i contributi devono essere pagati anticipatamente.
 3. Il pagamento della quota sociale annuale avviene con inizio dal 1° dicembre dell'anno precedente e deve essere completato entro il 31 gennaio di ogni anno.
 4. In nessun caso le quote possono essere restituite ai soci, sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di suo scioglimento.

Art. 11 - Perdita della qualifica

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, radiazione, decesso.
 - a) Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'Associazione, non oltre il 30 novembre di ogni anno, con effetto, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - b) morosità, dichiarata secondo i termini del Regolamento generale;
 - c) radiazione, pronunciata dal Collegio dei probiviri, su proposta del Consiglio direttivo, per gravi motivi o per gravi infrazioni allo statuto od ai regolamenti e comunque per comportamenti considerati incompatibili con l'ulteriore appartenenza all'Associazione;
 - d) perdita dei requisiti soggettivi previsti dallo statuto, dichiarata dal Consiglio direttivo.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio direttivo;
 - d. il Collegio dei probiviri;
 - e. i Revisori dei conti.

Art. 13 - Eleggibilità ed incompatibilità

1. Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci maggiorenni aventi diritto al voto.
2. È fatto divieto ai componenti del Consiglio direttivo incluso il presidente di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
3. I membri del Collegio dei probiviri ed i Revisori dei conti non possono rivestire alcuna altra carica sociale.
4. Tutte le cariche sociali sono confermabili e sono conferite ed accettate a titolo gratuito; danno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché dalla stessa preventivamente autorizzate.

Art. 14 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è sovrana ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
2. Ciascun socio dispone di un solo voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, fino a due altri associati.
3. Hanno diritto di voto tutti i soci. I soci minorenni sono rappresentati di diritto dall'esercente la potestà.
4. Assistono i soci giovanili, gli aggregati atleti, nonché i soci non in regola con il pagamento delle quote.
5. L'Assemblea deve riunirsi una volta all'anno, su convocazione del Presidente, entro la fine del mese di febbraio, per l'approvazione del conto di gestione annuale. Può riunirsi anche su richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno quattro consiglieri in carica o di un quinto dei soci aventi diritto al voto.
6. Essa viene convocata almeno otto giorni prima mediante alternativamente, avviso da pubblicare sulla home page del sito web dell'Associazione, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma.
7. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con qualsiasi numero di soci presenti aventi diritto al voto.
8. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con qualsiasi numero di soci presenti aventi diritto al voto.
9. Le deliberazioni, se non altrimenti stabilito, sono con voto palese e prese a maggioranza assoluta di voti. Si svolgono a scrutinio segreto le elezioni di organi sociali, le votazioni relative a persone e quelle per le quali tale forma di votazione è richiesta dalla maggioranza dei votanti.
10. L'Assemblea dei soci non può né discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.
11. Le deliberazioni assembleari sono affisse all'albo sociale; i verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili dagli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.
12. Per il resto l'Assemblea è tenuta secondo le norme previste nel Regolamento generale.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea dei soci

1. I compiti dell'Assemblea dei soci sono:
 - a. eleggere e revocare il Consiglio direttivo, eleggere il Collegio dei probiviri ed i Revisori dei conti;
 - b. indicare le direttive per l'attività futura dell'Associazione;
 - c. giudicare sulla legittimità statutaria dell'operato degli altri organi sociali;
 - d. approvare, modificare ed abrogare lo statuto sociale;
 - e. approvare annualmente il bilancio patrimoniale ed il rendiconto di gestione;
 - f. deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
 - g. nominare i soci benemeriti;
 - h. deliberare l'attribuzione di cariche d'onore, per particolari benemerienze;
 - i. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, nel proprio seno, a scrutinio segreto, con le

- modalità stabilite nel Regolamento generale.
2. Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; firma gli atti ed i provvedimenti, con potestà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività dell'Associazione; adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo nel corso della prima riunione successiva.
 3. In caso di sua assenza o impedimento, le sue attribuzioni sono, di diritto, esercitate dal Vicepresidente.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto, secondo le modalità del Regolamento generale.
2. Esso dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, di diritto, ogni due mesi su convocazione del Presidente, ma può riunirsi ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla minoranza dei consiglieri in carica o dal Collegio dei probiviri o dal Revisore dei conti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. La presenza della maggioranza dei consiglieri in carica è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni, se non diversamente prescritto, sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nella votazione palese decide il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la proposta si ha per non accolta.
5. Il Consiglio chiederà all'Assemblea dei soci la riconferma o la sostituzione del consigliere che, nel corso dell'anno precedente, sia stato assente ad almeno la metà delle riunioni tenutesi validamente.
6. Quando, per qualsiasi ragione, viene a mancare un componente del Consiglio, egli è sostituito, fino alla scadenza normale del mandato:
 - a. dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni, se la mancanza si verifica tra l'elezione e la prima riunione valida;
 - b. da altro membro eletto dalla prima Assemblea dei soci successiva, in tutti gli altri casi.
7. Il Consiglio direttivo si scioglie:
 - a. alla scadenza del mandato;
 - b. quando la sua revoca venga votata in Assemblea da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
 - c. quando i suoi componenti rimangano in numero inferiore a cinque.
8. Per tutto il resto, le riunioni del Consiglio direttivo sono tenute secondo le norme del Regolamento generale.

Art. 18 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. I singoli componenti del Consiglio, dopo l'elezione, devono assumere, a proprio carico ed a nome dell'Associazione, tutti gli impegni, le obbligazioni e gli oneri già facenti carico ai precedenti consiglieri scaduti e non rieletti; devono sostituirli con le personali sottoscrizioni in tutti gli atti, i documenti, i contratti e negozi giuridici correnti, sollevandoli da ogni responsabilità di qualsiasi genere e natura, sia nei rapporti esterni sia nei rapporti interni dell'Associazione
3. Sono inoltre compiti del Consiglio direttivo:
 - a. realizzare gli scopi sociali e promuovere lo sviluppo quantitativo e qualitativo

dell'Associazione;

- b. eleggere, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente e nominare, anche al di fuori dei propri componenti, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore del circolo, nonché assegnare ogni altro incarico ritenuto opportuno e necessario per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, stabilendone preventivamente il programma di massima;
- c. approvare, modificare, abrogare i Regolamenti, generale e speciali, a maggioranza assoluta dei componenti;
- d. decidere sulle domande a socio, accettarne le dimissioni e dichiarare la perdita della qualifica di socio;
- e. compilare il conto patrimoniale e di gestione da sottoporre annualmente all'Assemblea dei soci;
- f. proporre all'Assemblea dei soci la nomina dei soci benemeriti e l'attribuzione di cariche d'onore;
- g. determinare annualmente, entro il 31 ottobre, gli importi della quota di ammissione e della quota sociale annuale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- h. determinare l'importo dei contributi per l'uso degli impianti e di ogni altro contributo, con effetto dal 1° aprile o dal 1° ottobre successivo;
- i. espletare, in genere, ogni altro compito demandatogli dall'Assemblea dei soci o dal presente statuto.

Art. 19 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto di cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto, per la durata di cinque anni.
2. Il Collegio, nel corso della prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio.
3. Il Collegio dei probiviri ha il compito di vigilare sull'andamento morale dell'Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, tutte le controversie che insorgano tra i soci e delle quali sia investito su richiesta di uno degli interessati, nonché quelle che insorgano tra i soci e gli altri organi sociali
4. Il Collegio dei probiviri ha inoltre il compito di prendere, a carico dei soci, i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata appellabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione all'interessato.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente.

Art. 20 - I Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti, nel numero di un effettivo ed un supplente, eletti, a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci, per la durata di tre anni, esercitano le funzioni di controllo amministrativo e finanziario.
2. In particolare:
 - a) controllano l'amministrazione sociale, formulando proposte, consigli e rilievi;
 - b) vigilano sulla regolare esecuzione dei deliberati degli altri organi sociali;
 - c) partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni consultive, oltre che di controllo;
 - d) redigono una propria relazione sul rendiconto di gestione annuale;
 - e) esprimono la propria opinione sulle proposte di modifica dello statuto e del Regolamento generale.
3. Il Regolamento generale disciplina le modalità di sostituzione del Revisore effettivo, nei

casi di sua assenza od impedimento.

TITOLO IV - DISCIPLINA

Art. 21 - Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari che può prendere l'Associazione a carico di un socio o di un atleta aggregato, secondo le modalità di cui al presente statuto, sono:
 - a) ammonizione verbale o scritta;
 - b) sospensione a termine, fino ad un anno;
 - c) radiazione.
2. I provvedimenti sono inflitti, in primo grado, dal Collegio dei probiviri.
3. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.
4. Tutti i provvedimenti inflitti sono appellabili di fronte al collegio arbitrale.
5. L'Associazione si impegna inoltre a rispettare ed a far rispettare ai propri soci ed aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi di giustizia delle Federazioni a cui è affiliata.

Art. 22 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. L'Associazione, i soci e gli aggregati si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti delle federazioni a cui l'Associazione aderisce.
2. I soci e gli aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
3. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 808 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o sociali.
4. Il Consiglio direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.
5. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato.
6. Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
8. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
9. Le procedure ed il lodo sono regolati dalle norme del Regolamento generale.

Art. 23 - Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale è costituito di tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'Associazione aderisce.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Comitato regionale di una delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli

- compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria dell'Associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

TITOLO V – DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 24 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021 e s.m.i., secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i.
6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti dell'importo e alle condizioni previste nell'art.29 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i.
9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
10. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI - CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione consiste in tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà sociale.

Art. 26 - Rendiconto annuale

1. L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

2. **La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.**
3. Il rendiconto consuntivo, patrimoniale e di gestione, unitamente alle relazioni che lo accompagnano, deve essere messo a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea annuale.
4. Gli eventuali avanzi della gestione annuale sono reinvestiti nell'ambito delle finalità sociali, con divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, salve diverse prescrizioni di legge.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione avvengono:
 - a. di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
 - b. per deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza di quattro quinti dei votanti, purché rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.
2. In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti i soci maggiori d'età, anche se non in regola con il pagamento delle quote sociali.
3. L'Assemblea delibera contestualmente anche sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e sulla destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali sportivi.

TITOLO VI - NORMATIVA

Art. 28 - Regolamenti

1. È facoltà del Consiglio direttivo emanare regolamenti interni per disciplinare l'uso degli impianti sportivi, della sede e degli altri spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi.
2. L'osservanza di tutti i regolamenti è rigorosamente obbligatoria per i soci e per gli aggregati.

Art. 29 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti, si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano ed a quelle delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata, in quanto compatibili.